



# COMUNE DI UMBERTIDE

PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N.

47

DEL

19/12/2022

**OGGETTO:**

**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100: APPROVAZIONE.**

L'anno 2022 il giorno 19 del mese di Dicembre alle ore 18:00, nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente notificati tramite PEC ai consiglieri in seduta straordinaria.

Effettuato primo appello nominale dei Consiglieri risultano:

		Presente/Assente
FLORIDI MARCO	Presidente del Consiglio	Presente
CARIZIA LUCA	Sindaco	Presente
CAVEDON LORENZO	Consigliere Comunale	Presente
DOMINICI GIOVANNI	Consigliere Comunale	Presente
TURCHI TANIA	Consigliere Comunale	Presente
FRANCESCHINI MARIANNA	Consigliere Comunale	Assente
FAGNUCCI CLAUDIA	Consigliere Comunale	Presente
GAGGIOTTI CINZIA	Consigliere Comunale	Presente
CARLESÌ GIACOMO	Consigliere Comunale	Presente
SPATOLONI ETTORE	Consigliere Comunale	Presente
UBBIDINI MOIRA	Consigliere Comunale	Assente
CORBUCCI FILIPPO	Consigliere Comunale	Presente
VENTANNI MATTEO	Consigliere Comunale	Presente
CONTI GIAMPAOLO	Consigliere Comunale	Presente
CODOVINI GIOVANNI	Consigliere Comunale	Presente
PINO IVANO	Consigliere Comunale	Assente
CARACCHINI FRANCESCO	Consigliere Comunale	Presente

Presenti n°: 14

Assenti n°: 3

Assiste il segretario generale: Marco Angeloni.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il presidente del c.c. Sig. Marco Floridi e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipano gli Assessori non Consiglieri, come previsto dallo Statuto Comunale, con diritto di parola ma senza diritto di voto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Sindaco Luca Carizia:

“VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune era tenuto ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Umbertide con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 29/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l’art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento

un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

RILEVATO che il Comune di Umbertide con atti consiliari n. 34 del 21/12/2018, n.54 del 28/11/2019, n. 71 del 26/11/2020 e n. 66 del 30/11/2021 ha provveduto a deliberare annualmente la ricognizione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1)non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo Unico;

2)non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

3)previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a)partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;

b)società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c)partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d)partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);

e)partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f)necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g)necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Umbertide e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

CONSIDERATO che l'Unità di Controllo costituita con deliberazione Giunta Comunale n. 77 del 09/10/2018 ha provveduto con verbale n. 1/22 del 14/04/2022 ha proporre alla Giunta Comunale gli elementi sui quali effettuare una verifica sulle singole partecipazioni, recepiti nella deliberazione n. 83 del 12/05/2022 nella quale, sono stati confermati gli indicatori di bilancio oggetto di verifica nelle partecipate, ovvero:

- ROI >0
- ROE>0
- PFN/EBITDA: tra -2 e 2
- PFN/PN: < 3
- ROS: > 0
- Rapporto di indebitamento: < 0,75 (Passivo – PN / Attività),

sono stati confermati anche per il corrente anno gli indici di allerta di crisi di impresa predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili elaborati nel 2019; inoltre è stata posta l'attenzione sulle due principali partecipate del Comune di Umbertide, Istituto Prosperius Tiberino Spa e Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl chiedendo una relazione sull'andamento della gestione alla luce dei risultati conseguiti nell'anno 2020;

l'Unità di Controllo con verbale n. 2/22 del 05/08/2022 ha posto l'attenzione sui bilanci di esercizio anno 2021 disponibili a quella data provvedendo a una loro disamina alla luce degli indici sopra riportati, sono state elaborate le schede ad esse relative; nel verbale n. 3/22 del 04/10/2022 è stata eseguita la disamina del bilancio della società Conap S.r.l., e elaborata la scheda correlata; nel verbale n. 4/22 del 01/12/2022 è stato esaminato il bilancio della società Istituto Prosperius Tiberino Spa approvato dall'assemblea dei soci in data 30/11/2022, si è provveduto inoltre ad esame degli atti emanati a seguito degli adempimenti connessi alla L.R. Umbria n.10/2021 e alla ricapitalizzazione della società ancorché relativi all'esercizio 2022, si è reso necessario integrare tale argomento con il verbale n. 5/2022 del 13/12/2022 per l'invio di documentazione modificata relativamente al bilancio di esercizio; il risultato della ricognizione delle società partecipate, fatta sulla base delle indicazioni previste con la deliberazione G.C. n.83 del 12/05/2022, è stato riepilogata nei verbali n.ri 2/22, 3/22, 4/22 e 5/22 e nelle schede che si allegano;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è un adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DI AVER ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria (Verbale n.34 allegato al presente atto);

ACQUISITO il parere della Commissione Consiliare competente;

Per quanto sopra si propone al Consiglio Comunale di adottare il seguente provvedimento:

1)Di approvare la ricognizione al 31/12/2021 delle società in cui il Comune di Umbertide detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, così riassumibile:

CONSORZIO ACQUEDOTTI PERUGIA SRL – CONAP SRL: la società presenta risultati negativi ripetuti legati a rilevanti ammortamenti d'esercizio che risultano non completamente coperti dal canone di concessione per l'utilizzo della rete, a carico di Umbra Acque spa; al fine di scongiurare ulteriori perdite si ipotizza un suo adeguamento. La messa in liquidazione della società è stata già valutata come impraticabile per l'onerosità dell'operazione.

ISTITUTO PROSPERIUS TIBERINO SPA: la partecipazione rappresenta un valore aggiunto per l'Ente per i servizi che è in grado di svolgere in favore della comunità; Il bilancio chiuso al 31/12/2021 evidenzia per il secondo anno consecutivo un risultato netto d'esercizio negativo imputabile essenzialmente all'impatto negativo che ha avuto la pandemia sia in termini di minori ricavi, legati alle minori prestazioni sanitarie fornite che in termini di maggiori costi.

La somma delle perdite degli ultimi due esercizi ha determinato l'esigenza per l'organo amministrativo di rispettare il dettato normativo dell'art. 2446 C.c., rendendo necessaria la convocazione tempestiva dell'assemblea straordinaria. Come previsto dalla disposizione civilistica quest'ultima è chiamata alla copertura dei risultati d'esercizio negativi e alla contestuale ricapitalizzazione della società.

E' stato stipulato un "Accordo – Quadro" nel quale sono state definite anche le modalità con cui sarà posta in essere la necessaria ricapitalizzazione della società, regolarizzandone la posizione rispetto al disposto combinato di: D. Lgs. n. 502/1992, D. Lgs. n. 229/1999 e art. 6 della Legge Regionale Umbria n. 10/2021. In conformità alle previsioni normative richiamate è necessario che la maggioranza del capitale sociale sia in capo ai Soci di Parte Pubblica e che gli stessi si impegnino a rispettare questa condizione per tutta la durata della società. La società ha portato a

conoscenza dei soci un business plan dal quale si evince che con le azioni correttive in esso individuate la società sarà in grado di tornare ai livelli di redditività pre-pandemia.

**AZIENDA SERVIZI INTERCOMUNALI MULTISERVICES SRL:**

la Società riveste un'importanza strategica della rete di distribuzione di gas/metano che la società gestisce sulla base di un contratto di concessione.

Si sottolinea però che è necessario prestare attenzione alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria della società. Dall'esame degli indicatori adottati dal CNDCEC emerge che due di questi sono oltre la soglia di allerta fissata per il settore: la società risulta non rispettare i limiti di allerta in riferimento sia all'indice di liquidità che a quello di indebitamento previdenziale e tributario. Considerato l'esito della verifica si ritiene dunque di valutare attentamente il prevedibile sviluppo della gestione.

Al tempo stesso si sottolinea che il risultato che emerge dall'analisi dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 è ancora significativamente influenzato dagli effetti negativi generati dalla diffusione pandemica del virus Covid-19.

**SIENERGIA SPA IN LIQUIDAZIONE:** la società è in liquidazione ed è da ritenere oramai imminente la chiusura della procedura di liquidazione;

**SOCIETA' REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'UMBRIA – SVILUPPUMBRIA SPA:** la partecipazione rappresenta un valore aggiunto per l'Ente. L'indicatore PFN/EBITDA è rientrato entro i limiti previsti; si rileva la marginalità nella partecipazione detenuta dal Comune di Umbertide. Si ricorda che la società è inserita nell'allegato "A" al D.Lgs. 175/2016.

**UMBRA ACQUE SPA:** il bilancio della società nell'anno 2021 ha garantito il rispetto di quasi tutti gli indicatori. Solo il Rapporto di Indebitamento risulta essere al limite di quanto prestabilito;

**UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.:** Si ritiene che, per tutte le motivazioni e finalità sopra indicate, la Società rappresenti un valore aggiunto per gli Enti Locali soci. Attraverso la Società una parte fondamentale del servizio di supporto allo sviluppo informatico e digitale degli Enti soci viene svolta da un unico soggetto, una società consortile a responsabilità limitata a totale capitale pubblico, che assicura un servizio fondamentale per la comunità. Si precisa al tempo stesso che l'operazione straordinaria di fusione sia da accogliere con parere positivo, tenendo conto degli impatti positivi che la stessa è in grado di generare a favore della società partecipata.

2)Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

3)Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

4)Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);

5)Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

6)Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000."

Il Sindaco, Luca Carizia "

Escono dall'aula per non partecipare alla votazione i consiglieri Codovini, Conti, Corbucci, Ventanni.

Acquisiti sulla presente proposta ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 267/2000:

- il parere di regolarità tecnica;
- il parere di regolarità contabile;

Dopo ampia discussione come risulta dalla registrazione audio in atti

Uditi gli interventi dei consiglieri

#### IL PRESIDENTE

Pone in votazione il seguente emendamento presentato dal Sindaco Luca Carizia in data 14/12/2022 di cui al prot. n. 30268, sul quale è stato espresso parere favorevole da parte del Segretario Generale che ne ha curato con procedura d'urgenza l'istruttoria ai sensi dell'art. 23, c 6 del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, che testualmente recita:

“Al Sig. Presidente del Consiglio comunale

Oggetto: emendamento sulle proposte di deliberazione nr. 67 del 13/12/2022 iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale convocato per il giorno 19 dicembre 2022 concernente:”  
RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100: APPROVAZIONE “

Ai sensi dell'art. 23, comma 4 del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale si presenta il seguente emendamento alla proposta di deliberazione in oggetto:

**ALLEGATO “ PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI UMBERTIDE. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2021**

**PAGINA 3**

Errata corrige: art. 2446 C.c anzichè art. 2447 C.c.

Fermo il resto

Data del protocollo

Il Sindaco, Luca Carizia “

A seguito di votazione avente il seguente esito:

consiglieri presenti 10

consiglieri votanti 10

consiglieri favorevoli 10

e quindi all'unanimità

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

approva l'emendamento di cui al prot.n.30268.

Stante l'urgenza di provvedere

A seguito di votazione avente il seguente esito:

consiglieri presenti 10

consiglieri votanti 10

consiglieri favorevoli 10

e quindi all'unanimità

## DELIBERA

Di dichiarare il presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4 del dlgs 267/2000.

## IL PRESIDENTE

Pone quindi in votazione la proposta 67 emendata.

A seguito di votazione avente il seguente esito:

consiglieri presenti 10

consiglieri votanti 10

consiglieri favorevoli 10

e quindi all'unanimità

## DELIBERA

1)Di approvare la ricognizione al 31/12/2021 delle società in cui il Comune di Umbertide detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, così riassumibile:

CONSORZIO ACQUEDOTTI PERUGIA SRL – CONAP SRL: la società presenta risultati negativi ripetuti legati a rilevanti ammortamenti d'esercizio che risultano non completamente coperti dal canone di concessione per l'utilizzo della rete, a carico di Umbra Acque spa; al fine di scongiurare ulteriori perdite si ipotizza un suo adeguamento. La messa in liquidazione della società è stata già valutata come impraticabile per l'onerosità dell'operazione.

ISTITUTO PROSPERIUS TIBERINO SPA: la partecipazione rappresenta un valore aggiunto per l'Ente per i servizi che è in grado di svolgere in favore della comunità; Il bilancio chiuso al 31/12/2021 evidenzia per il secondo anno consecutivo un risultato netto d'esercizio negativo imputabile essenzialmente all'impatto negativo che ha avuto la pandemia sia in termini di minori ricavi, legati alle minori prestazioni sanitarie fornite che in termini di maggiori costi.

La somma delle perdite degli ultimi due esercizi ha determinato l'esigenza per l'organo amministrativo di rispettare il dettato normativo dell'art. 2446 C.c., rendendo necessaria la convocazione tempestiva dell'assemblea straordinaria. Come previsto dalla disposizione civilistica quest'ultima è chiamata alla copertura dei risultati d'esercizio negativi e alla contestuale ricapitalizzazione della società.

E' stato stipulato un "Accordo – Quadro" nel quale sono state definite anche le modalità con cui sarà posta in essere la necessaria ricapitalizzazione della società, regolarizzandone la posizione rispetto al disposto combinato di: D. Lgs. n. 502/1992, D. Lgs. n. 229/1999 e art. 6 della Legge Regionale Umbria n. 10/2021. In conformità alle previsioni normative richiamate è necessario che la maggioranza del capitale sociale sia in capo ai Soci di Parte Pubblica e che gli stessi si impegnino a rispettare questa condizione per tutta la durata della società. La società ha portato a conoscenza dei soci un business plan dal quale si evince che con le azioni correttive in esso individuate la società sarà in grado di tornare ai livelli di redditività pre-pandemia.

## AZIENDA SERVIZI INTERCOMUNALI MULTISERVICES SRL:

la Società riveste un'importanza strategica della rete di distribuzione di gas/metano che la società gestisce sulla base di un contratto di concessione.

Si sottolinea però che è necessario prestare attenzione alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria della società. Dall'esame degli indicatori adottati dal CNDCEC emerge che due di questi

sono oltre la soglia di allerta fissata per il settore: la società risulta non rispettare i limiti di allerta in riferimento sia all'indice di liquidità che a quello di indebitamento previdenziale e tributario. Considerato l'esito della verifica si ritiene dunque di valutare attentamente il prevedibile sviluppo della gestione.

Al tempo stesso si sottolinea che il risultato che emerge dall'analisi dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 è ancora significativamente influenzato dagli effetti negativi generati dalla diffusione pandemica del virus Covid-19.

SIENERGIA SPA IN LIQUIDAZIONE: la società è in liquidazione ed è da ritenere oramai imminente la chiusura della procedura di liquidazione;

SOCIETA' REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'UMBRIA – SVILUPPUMBRIA SPA: la partecipazione rappresenta un valore aggiunto per l'Ente. L'indicatore PFN/EBITDA è rientrato entro i limiti previsti; si rileva la marginalità nella partecipazione detenuta dal Comune di Umbertide. Si ricorda che la società è inserita nell'allegato "A" al D.Lgs. 175/2016.

UMBRA ACQUE SPA: il bilancio della società nell'anno 2021 ha garantito il rispetto di quasi tutti gli indicatori. Solo il Rapporto di Indebitamento risulta essere al limite di quanto prestabilito;

UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.: Si ritiene che, per tutte le motivazioni e finalità sopra indicate, la Società rappresenti un valore aggiunto per gli Enti Locali soci. Attraverso la Società una parte fondamentale del servizio di supporto allo sviluppo informatico e digitale degli Enti soci viene svolta da un unico soggetto, una società consortile a responsabilità limitata a totale capitale pubblico, che assicura un servizio fondamentale per la comunità. Si precisa al tempo stesso che l'operazione straordinaria di fusione sia da accogliere con parere positivo, tenendo conto degli impatti positivi che la stessa è in grado di generare a favore della società partecipata.

2)Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

3)Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

4)Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);

5)Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

6)Di dare atto che tutti gli interventi dei consiglieri risultano dalle registrazioni fonografiche che, ai sensi dell'art. 62, comma 2, lett. b) del vigente Regolamento del Consiglio, costituiscono documento amministrativo formante parte integrante del presente verbale che rimane depositato agli atti.

Stante l'urgenza di provvedere

A seguito di votazione avente il seguente esito:

consiglieri presenti 10

consiglieri votanti 10

consiglieri favorevoli 10

e quindi all'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4 del dlgs 267/2000.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

**Il Presidente del C.C.**

Marco Floridi

**Il Segretario Generale**

Marco Angeloni